



REGIONE DEL VENETO

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 PER IL VENETO

<i>BANDO PUBBLICO</i>	<i>Reg. UE 2021/2115, art. 73</i>
Codice intervento	SRD13
Nome intervento	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Azione	1
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
GAL	Venezia Orientale - VeGAL
Progetto di Comunità/Cooperazione	-----
Formula attuativa	Bando pubblico GAL



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi
 - 4.7 Vincoli
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.1 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.2 Aiuti di Stato
 - 5.3 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti

1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

L'intervento si inserisce nell'ambito del Programma di Sviluppo Locale (PSL) "Prodotti e Servizi Locali" del GAL Venezia Orientale -VeGAL.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

- **Obiettivo specifico n. 8:** Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

L'intervento concorre, inoltre, ai seguenti elementi della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Venezia Orientale:

Ambito tematico	Obiettivo locale	Indicatore di output	Indicatore/i di risultato
AT3 – Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari	OL05 - Sostenere la produttività, redditività e competitività delle aziende agricole e agroindustriali	O.24 - Numero di operazioni o unità d'investimento produttive al di fuori dell'azienda agricola sovvenzionate	R39 – Sviluppo dell'economia rurale

2. Ambito territoriale di applicazione

Sono ammissibili le operazioni da realizzare nei seguenti Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Designato (ATD) della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Venezia Orientale -VeGAL:

1. Annone Veneto
2. Caorle
3. Cavallino Treporti
4. Ceggia
5. Cinto Caomaggiore
6. Concordia Sagittaria
7. Eraclea
8. Fossalta di Portogruaro
9. Gruaro
10. Jesolo
11. Portogruaro
12. Pramaggiore
13. San Michele al Tagliamento
14. San Stino di Livenza
15. Teglio Veneto
16. Torre di Mosto

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che svolgono sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli come definiti ai sensi dell'art. 2, numero (7), del Reg. (Ue) 2022/2472.

Si definisce «**prodotto agricolo**»: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

a) Imprese iscritte alla CCIAA che svolgono sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli così come definite ai sensi dell'art. 2, numeri (35) e (45) del Reg (Ue) 2022/2472.

Si definisce:

«**Commercializzazione di un prodotto agricolo**»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;

«**Trasformazione di prodotti agricoli**»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) Qualora le imprese agroalimentari siano anche produttrici della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia prima trasformata.

Non sono ammissibili:

- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

Investimenti materiali ed immateriali aventi ad oggetto:

- Realizzazione, acquisto, ristrutturazione di fabbricati e impianti per cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- Acquisto di terreni non edificati per un importo fino al 10% delle spese ammissibili totali dell'operazione;
- Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e software.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- a) gli investimenti devono riguardare i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca;
- b) gli investimenti devono essere realizzati nel territorio dei Comuni interessati dal presente bando;
- c) deve essere assicurato il rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 5.2 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 6.1.

- d) presentazione di un Piano d'investimento agroindustriale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento
- e) il Piano d'investimento agroindustriale deve dimostrare il miglioramento delle prestazioni economiche dell'impresa, mediante miglioramento:
 - i. del R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali, ovvero,
 - ii. del valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento. Per imprese di nuova costituzione prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese, sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Sono esonerati dalla dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'operazione, gli interventi che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:

- miglioramento qualità acque reflue;
- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.

- f) I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:
 - Zootecnico (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova);
 - Vinicolo;
 - Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
 - Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero);
 - Settori minori (olio d'oliva; riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti).
- g) Non sono ammissibili investimenti:
 - i. per la trasformazione e commercializzazione di prodotti che non ricadono nell'Allegato I al TFUE;
 - ii. per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
 - iii. relativi alla produzione di biocarburanti o energia prodotti da colture alimentari.

4.3 Spese ammissibili

- a) Costruzione, acquisto, ristrutturazione di fabbricati per cernita, lavorazione, immagazzinamento, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli: sono ammissibili le spese per le opere edili e l'impiantistica.
La realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli devono essere funzionali alla vendita di prodotti provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata dall'impresa titolare della domanda e/o in aziende associate/collegate (ai sensi dell'art. 3 del DM 18/4/2005).
- b) Acquisto di terreni non edificati nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile dell'operazione; il costo è ammesso esclusivamente per l'acquisto del lotto/sedime di costruzione.
- c) Acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito.
- d) Acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
- e) Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali del CSR Veneto 2023-2027 ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

Nei casi di acquisto di immobili o terreni di cui alle lettere a) e b), un professionista abilitato e indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato.

Inoltre, nel caso di un fabbricato deve attestare che sia conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del richiedente.

4.4 Spese non ammissibili

- Acquisto di fabbricati/terreni fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società;
- acquisto di fabbricati/terreni da persone fisiche a società nella compagine sociale della quale risulti presente il venditore;
- acquisto da leasing;
- investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi per ufficio;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel settore vitivinicolo non sono ammessi gli investimenti finanziabili previsti dal bando regionale per gli investimenti settoriali vitivinicoli di cui alla DGR n. 734/2023;
- spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità;
- spese relative ad investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti che non ricadono nell'allegato I al TFUE;
- spese relative all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

4.5 Impegni

- Mantenere le condizioni di ammissibilità fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.
- Realizzare l'operazione conformemente a quanto indicato nel Piano d'investimento agroindustriale finanziato.
- Acquisire, per i tre anni successivi dalla data di pagamento del saldo, almeno il 70% delle materie prime agricole da trasformare e commercializzare da aziende agricole attive nella produzione primaria o dai seguenti soggetti:
 - 1) società cooperativa agricola, organizzazione di produttori (o loro associazione) riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci;
 - 2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1).Per il settore della zootecnia da carne il valore verrà calcolato tenuto conto delle quantità di materia prima che i macelli acquistano direttamente dalle aziende agricole attive nella produzione primaria.
- Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione UE 2022/129 e dal Decreto n. 22 del 22 febbraio 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

4.6 Obblighi

Non applicabile.

4.7 Vincoli

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili;
- 3 anni per gli investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature.

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

I termini per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte dell'Avepa, sono di **18 mesi**.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è di **100.000,00 euro** (centomila,00).

Non si procederà al finanziamento parziale delle domande di aiuto il cui contributo non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria del bando.

5.2 Forma ed entità del sostegno

Tipo di sostegno: rimborso delle spese ammissibili.

PMI, Grandi imprese e imprese intermedie: **30%**

Soglie di spesa ammissibile per domanda:

- **Minima: 150.000,00 euro**
- **Massima: 200.000,00 euro**

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo "Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2021/2116, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali (D. lgs. n 42/2023 e s.m.i.), si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un **punteggio minimo pari a 35 punti**.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Principio di selezione 2 - Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti

Criterio di priorità 2.1 – Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
2.1.1 Organizzazione di produttori (OP), Associazione di Organizzazione di produttori (AOP) e loro aderenti;	5

Criterio di assegnazione:

Il soggetto richiedente è un OP od AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 o soggetto aderente ad OP o AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla data di pubblicazione del bando.

Criterio di priorità 2.2 – Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
2.2.1 Numero di imprese agricole che forniscono (tramite vendita o conferimento) all'impresa richiedente la materia prima da trasformare	
n > 1000	25
750 < n ≤ 1000	20
500 < n ≤ 750	15
400 < n ≤ 500	10
300 < n ≤ 400	8
200 < n ≤ 300	7
100 < n ≤ 200	5
50 < n ≤ 100	4

Criterio di assegnazione:

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:

- 1) società cooperativa agricola, organizzazione di produttori (o loro associazione) riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli e che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci:
N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici di materia prima che hanno venduto la materia prima nell'anno di riferimento;
- 2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):
N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200 soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici: N = 200*60% = 120).
- 3) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:
N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima direttamente o tramite soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione acquisti la materia prima dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) il numero di produttori è così calcolato:

$$N = \frac{\text{quantità acquistata da soggetti di cui ai punti 1 e 2) } \times (\text{n.soci conferenti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2})}{\text{quantità complessiva prodotta dai soggetti di cui ai punti 1) e 2)}$$

Il richiedente dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 che contenga i dati necessari ai fini del calcolo.

Il periodo di riferimento per il calcolo della numerosità è l'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato).

Criterio di priorità 2.3 – Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
--	-------

2.3.1 Adesione ad un contratto di rete	5
---	---

Critério di assegnazione

Il soggetto richiedente aderisce ad un contratto di rete, formato da imprese agroindustriali stipulato ai sensi della Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i., alla data di pubblicazione del bando e presenta un investimento funzionale al conseguimento dello scopo comune della rete.

Principio di selezione 3 - Tipologia degli investimenti

Criterio di priorità 3.1 – Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	Punti
3.1.1 Strategica (colore rosso in tabella 1)	30
3.1.2 Alta (colore arancione in tabella 1)	25
3.1.3 Media (colore giallo in tabella 1)	15
3.1.4 Bassa (colore bianco in tabella 1)	5

Critério di assegnazione:

Gli investimenti sono classificati secondo la funzione svolta nel processo produttivo (es. stoccaggio prodotto, punto vendita, ecc.). attribuendo, per ogni singolo settore produttivo, delle priorità (alta, media, bassa) alle quali corrispondono punteggi decrescenti (tabella 1 - Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione).

Per i comparti non esplicitati nella seguente tabella 1, il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere:

- “grandi colture” per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali;
- “lattiero-caseario” o “carne e uova” per i comparti riconducibili alle produzioni animali in funzione dei relativi prodotti ottenuti;

Il punteggio complessivo è pari alla sommatoria dell’incidenza percentuale dell’importo degli investimenti per ciascuna priorità sulla spesa complessiva degli investimenti moltiplicata per i punti attribuiti ad ogni singola priorità. Es. importo complessivo investimenti € 800.000, di cui 600.000 a priorità strategica (punti y) e € 200.000 a priorità media (punti z).

Punteggio complessivo = $600.000/800.000*(punti\ y) + 200.000/800.000*(punti\ z)$.

Tabella 1 Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

Investimenti strutturali e dotazionali per:	GRANDI COLTURE	ORTO-FRUTTA	VINICOLO E OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE E UOVA
Ricezione e stoccaggio materia prima					
Lavorazione tal quale (prima lavorazione, prima gamma)					
Lavorazione successiva alla prima					
Trasformazione					
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti					
Confezionamento					

Logistica commerciale automatizzata					
Laboratorio					
Punto vendita					

Se l'investimento rientra tra le tipologie descritte nella tabella sottostante, vengono aggiunti i relativi punti a fianco indicati.

Tipologia investimento	Punti
3.1.6 Risparmio idrico e depurazione acque	10
3.1.7 Rimozione e smaltimento dell'amianto	10
3.1.8 Macchine ed impianti per nuovi prodotti (*)	9
3.1.9 Ristrutturazione o acquisto con ristrutturazione di fabbricati industriali (esclusa rimozione e smaltimento dell'amianto)	7

Criterio di assegnazione:

(*) Si definisce nuovo prodotto un prodotto di nuova commercializzazione ottenuto attraverso uno specifico nuovo processo tecnologico. La novità può riguardare sia il prodotto in sé (nuovo prodotto, nuova formula, nuovi ingredienti, componenti particolari) che l'aspetto (packaging, porzionatura, contenuto di servizio).

Se un investimento rientra tra le tipologie descritte nella tabella sovrastante, vengono aggiunti i relativi punti a fianco indicati, calcolati in modo proporzionale all'incidenza dell'investimento sul totale degli investimenti ammessi.

Il punteggio di cui al criterio 3 viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Principio di selezione 4 - Qualità delle produzioni

Criterio di priorità 4.1 – Adesione a sistemi di certificazione qualità di prodotto	Punti
4.1.1 Percentuale di prodotto trasformato certificato secondo sistemi di qualità	
80 < x ≤ 100	20
70 < x ≤ 80	16
60 < x ≤ 70	14
50 < x ≤ 60	12
40 < x ≤ 50	10
30 < x ≤ 40	5
20 < x ≤ 30	4
10 < x ≤ 20	3

Criterio di assegnazione:

Percentuale di prodotto trasformato certificato secondo i seguenti sistemi di qualità rispetto alla totalità del prodotto trasformato del soggetto richiedente nell'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato):

- DOP-IGP-STG agroalimentari e DOC-DOCG vini,
- Produzione biologica,
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI),
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ),
- Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV).

Criterio di priorità 4.2 – Certificazione di prodotto, processo e sistema	Punti
4.2.1 Certificazione di prodotto, processo e sistema	5

Criterio di assegnazione

Adesione alla data di pubblicazione del bando, ad un sistema di certificazione di qualità di prodotto (diversi dai sistemi conformi ai regolamenti UE di cui al criterio 4.1.1), al processo produttivo o al sistema oggetto d'investimento.

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, sarà data preferenza alle **imprese con titolare più giovane** nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla **data di nascita del socio amministratore più giovane**.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027 e dai Manuali di AVEPA, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando. Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande;
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti specifici:

1. Piano d'investimento agroindustriale corredato dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, se non presenti on line sul sito della CCIAA;
2. atti progettuali completi di relazione tecnica e computo metrico estimativo analitico;
3. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
4. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune;
5. segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.

Nel caso di fabbricati per i quali viene richiesto il contributo per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia di cui ai punti 4) e 5) deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;

6. ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione comprovante il punteggio richiesto deve contenere, se del caso:
 - Criterio di priorità 2.2: dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del criterio di assegnazione, che contenga i dati necessari ai fini del calcolo;
 - Criterio di priorità 2.3: copia del contratto di rete, formato da imprese agroindustriali, già stipulato alla data di pubblicazione del bando ai sensi della Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i.;
 - Criterio di priorità 4.1:
 - dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla quantità di prodotto trasformato certificato secondo i sistemi di qualità indicati nel criterio di assegnazione, rispetto alla totalità del prodotto trasformato nell'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato);

Criterio di priorità 4.2:

- Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da Ente terzo accreditato per la qualità delle produzioni;

- attestazione rilasciata da Ente terzo accreditato per le Certificazioni volontarie di prodotto, processo o sistema.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 5 sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto, o entro i termini previsti dal presente elenco per specifici documenti, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 6, comprovante il punteggio richiesto, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Per il presente intervento, in conformità agli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027, è possibile chiedere il pagamento in forma di anticipo (facoltativo), acconto (facoltativo) e saldo.

Il beneficiario presenta la domanda di pagamento all'Avepa secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i termini previsti per la conclusione dell'operazione.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Fermo restando quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e dai Manuali di AVEPA, anche in riferimento alle eventuali domande di anticipo e acconto, unitamente alla domanda di pagamento del saldo sono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- a) elenco dei beni mobili oggetto di aiuto riportante anche i numeri identificativi (matricola, inventario...) e planimetria aziendale con localizzazione degli stessi;
- b) consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- c) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie...)
- d) certificati di conformità dei macchinari o impianti oggetto di aiuto;
- e) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal tipo di intervento.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da AVEPA.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione (Decreto MASAF 4 agosto 2023 e s.m.i.).

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, email: adgfeasr@regione.veneto.it; PEC: adgfeasr@pec.regione.veneto.it .

Il Responsabile del trattamento è l’Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA), Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova, email: organismo.pagatore@avepa.it PEC: protocollo@cert.avepa.it .

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023), nell’ambito del PSN PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al Responsabile o al Delegato al trattamento in precedenza indicati l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA (sito internet: <https://www.garanteprivacy.it/>), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

GAL Venezia Orientale - VeGAL
Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 394202
e-mail: vegal@vegal.net
posta certificata: vegal@pec.it
Sito internet: <https://www.vegal.net/leader>

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti
Via N. Tommaseo 67/c - 35131 Padova
Tel. 049 7708711
e-mail: direzione@AVEPA.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it
sito internet: www.avepa.it

AVEPA – Sportello unico agricolo di Venezia
Via Antonio Pacinotti 4/a - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 5455711
e-mail: sportello.ve@avepa.it
posta certificata: sp.ve@cert.avepa.it

Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Regione del Veneto
Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 2795432
e-mail: adgfeasr@regione.veneto.it
posta certificata: adgfeasr@pec.regione.veneto.it
sito internet: www.regione.veneto.it